

Roma, 30 aprile 2015

Prot. n. 2063/2015/F/mgt

Spett.le  
Ministero della Salute – Direzione generale delle  
professioni sanitarie e delle risorse umane del  
Servizio Sanitario Nazionale  
Direttore Generale - Dr.ssa Rossana Ugenti  
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 - R O M A

Via PEC ed e-mail: [dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)  
[segreteria.dgrups@sanita.it](mailto:segreteria.dgrups@sanita.it)

**Oggetto: Dipendenti pubblici iscritti agli Albi - Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. - Sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 - Estensibilità ai medici veterinari in regime di esclusiva - Richiesta parere**

Gentile Direttore,

la scrivente Federazione ha recentemente appreso<sup>1</sup> che, con sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 (in allegato) è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.

Per la Suprema Corte, quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

---

<sup>1</sup>Vedi per tutte: <http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-16/all-avvocato-dipendente-paspetta-rimborso-tassa-l-iscrizione-registro-speciale-172619.php?uuid=AB99SjQD>; oppure:  
[http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio\\_news.asp?id=201504162010285324&chkAgenzie=ITALIAOGGI](http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201504162010285324&chkAgenzie=ITALIAOGGI)

La sentenza riguarda espressamente la professione forense (l'art. 3, co. 4, lett. b), del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente, in deroga al generale divieto di esercizio della professione forense stabilito per gli impiegati pubblici, l'espletamento della predetta professione da parte degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, attraverso l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario tenuto presso il Consiglio dell'Ordine locale), ma la scrivente Federazione desidera chiedere alla Direzione in indirizzo se ritiene che i principi giuridici contenuti nella sentenza siano estensibili anche alla professione del medico veterinario che esercita le proprie attività in regime di esclusiva con la Pubblica Amministrazione.


Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell'Ente datore di lavoro: rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo.

Per maggiore completezza di informazione si riferisce che, ritenendo detto principio estensibile alla professione di architetto, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha recentemente diramato una nota in argomento (in allegato) con la quale ha invitato gli Ordini provinciali a condividere con gli iscritti tale interpretazione giurisprudenziale invitando i dipendenti pubblici iscritti all'Albo a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza.

Tutto ciò esposto, valutata l'opportunità di evitare che gli enti pubblici (anche all'interno dello stesso comparto) adottino soluzioni differenti a fronte del medesimo problema, senza contare il vantaggio che si avrebbe nell'evitare l'insorgenza di contenziosi in materia, si chiede alla Direzione in indirizzo di esprimere il proprio parere in argomento.

Nel ringraziare per il cortese e sollecito riscontro che vorrà dare a quanto richiesto, è gradita l'occasione per inviare un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati